

Messaggio

numero

7234

data

12 ottobre 2016

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA / ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 6 giugno 2016 presentata da Ivo Durisch e cofirmatari per il Gruppo socialista “Panama Papers: applicare il diritto fiscale e penale svizzeri”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto prendiamo posizione sulle considerazioni e sulle proposte contenute nella mozione in oggetto.

1. PREMESSA

I cosiddetti “Panama Papers” consistono in 11.5 milioni di documenti, in possesso del giornale tedesco *Suddeutsche Zeitung* e dell’associazione *International consortium of investigative journalists* con sede negli Stati Uniti, relativi alle attività di uno studio legale specializzato nella costituzione di società. Solo una parte di essi, essenzialmente informazioni e non documenti, sono accessibili in rete.

A titolo introduttivo il Consiglio di Stato tiene a precisare che la costituzione di società a Panama non è necessariamente sinonimo di reato. Tali società, definite abitualmente “off-shore”, possono perseguire vari scopi. È comunque risaputo che molto spesso la ragione principale è di rendere difficoltosa l’identificazione del vero beneficiario economico alle autorità o talvolta semplicemente al pubblico.

In Ticino, il fenomeno della costituzione di società a Panama ha conosciuto un forte sviluppo negli anni 1970-80 e riguardava, in buona parte dei casi, residenti esteri. Seppur in misura minore, anche nei decenni successivi, così come tutt’oggi, la pratica è rimasta presente.

La costituzione di società a Panama è da sempre oggetto di discussione sia sul piano interno che internazionale. Più recentemente, l’Unione europea ha sollevato la questione nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio del 2005 in relazione ai conti detenuti da tali entità.

Sul piano fiscale interno la pratica può avere due conseguenze: l’imposizione degli utili derivanti dall’attività di consulenza da parte di soggetti locali in relazione a dette società e l’imposizione di eventuali averi detenuti tramite questi vettori da residenti in Ticino.

Si ricorda che sul tema dei “Panama Papers” e della creazione di società “off-shore” sono stati presentati una serie di atti parlamentari anche a livello federale e in altri Cantoni.

2. OGGETTO DELLA MOZIONE

I mozionanti invitano il Consiglio di Stato a fare in modo che alle autorità cantonali, in particolare alla Divisione delle contribuzioni e alle Autorità giudiziarie, sia accordato l'accesso ai documenti denominati "Panama Papers", se necessario con il sostegno della Confederazione e in collaborazione con altri Cantoni o Stati.

Inoltre, gli estensori della mozione chiedono di controllare se, sulla base dei dati ricavati, esistano degli indizi relativi a sottrazioni fiscali e/o di frode fiscale e/o riciclaggio da parte di persone giuridiche o fisiche domiciliate o residenti in Cantone Ticino.

3. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La lotta all'evasione e alla sottrazione fiscale è un compito importante della Divisione delle contribuzioni (DDC). La DDC considera ed esamina attentamente tutte le informazioni suscettibili di fornire indizi o elementi utili alla lotta contro l'evasione fiscale e prende, se del caso, le misure appropriate. Le casistiche simili a quelle descritte nei "Panama Papers" sono conosciute, vengono regolarmente monitorate e nella misura in cui le condizioni sono riunite, sono sanzionate adeguatamente.

Nel caso in questione, la qualità delle informazioni disponibili in rete e l'assenza di reali documenti limita la possibilità di interventi diretti.

Per quanto concerne invece la documentazione integrale, essa è in possesso di entità estere e pertanto le autorità fiscali cantonali non dispongono degli strumenti legali per ottenerla. La DDC ha preso tempestivamente contatto con le autorità federali competenti in materia di scambio internazionale di informazioni fiscali le quali hanno proceduto alle verifiche opportune. Le informazioni pertinenti saranno trasmesse alle autorità fiscali cantonali coinvolte affinché effettuino le verifiche del caso.

È anche utile sottolineare che con l'entrata in vigore dello scambio automatico d'informazioni fiscali, prevista nel 2018 sui dati 2017, per la Confederazione si aprirà una nuova era. L'autorità fiscale federale, infatti, entrerà in possesso dei dati dei redditi e della sostanza detenuti presso istituti finanziari all'estero da persone residenti in Svizzera e tali informazioni saranno rese disponibili ai Cantoni. La Svizzera ha concluso i necessari trattati con diversi Paesi, segnatamente con l'Unione europea. Nei prossimi anni, verosimilmente, la rete dei Paesi con i quali si potrà attuare lo scambio automatico verrà estesa.

Si ricorda infine che il coinvolgimento di società panamensi nell'ambito di procedimenti penali costituisce un elemento costante da decenni. L'accesso alle informazioni circa la reale titolarità delle società panamensi avviene in base ai consueti strumenti d'indagine previsti dalla procedura penale. In particolare, la legislazione antiriciclaggio impone l'identificazione del reale beneficiario economico, rispettivamente le perquisizioni bancarie permettono di stabilire la titolarità delle relazioni intestate a società panamensi (o di altri stati off-shore). Se dalle indagini penali dovessero emergere elementi di rilevanza fiscale (redditi o patrimoni imponibili in Svizzera) il Ministero pubblico è già attualmente tenuto a darne immediata segnalazione alle autorità fiscali.

4. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Parlamento a considerare evasa la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

MOZIONE

Panama Papers: applicare il diritto fiscale e penale svizzeri

del 6 giugno 2016

Motivazione

La pubblicazione parziale dei Panama Papers ha fatto emergere un vasto sistema di «trusts» e di società bucalettere usate per celare i reali possessori o beneficiari economici di capitali.

È necessario sottolineare che queste soluzioni non sono per sé stesse illegali.

Ciononostante, possono servire per evadere il fisco o per riciclare denaro sporco. Inoltre, i resoconti dei media hanno chiaramente mostrato come una buona parte di queste società bucalettere domiciliate in paradisi fiscali come Panama, vengano in realtà gestite dalla Svizzera e, come emerso recentemente, anche dal Ticino.

In questi casi, dovrebbero pagare delle imposte in Svizzera e andrebbe applicata la legge fiscale svizzera.

Per questo motivo, sarebbe importante che il Ministero Pubblico o l'Autorità fiscale cantonale possano disporre di tutte le informazioni relative ai Panama Papers senza doversi appoggiare unicamente a quelle fornite dai media.

Una soluzione basata su un'informazione facilitata potrebbe svelare la situazione fiscale di certi «clienti di Panama»; ad esempio potrebbe essere sufficiente un controllo semplificato degli aventi diritto economico per le società offshore che figurano nei Panama Papers.

I poteri pubblici sono invitati a presentare una soluzione che permetta di avviare un'inchiesta penale in merito ai Panama Papers.

È infatti anche nell'interesse delle persone coinvolte (che non desiderano essere messe alla berlina inavvertitamente o erroneamente) e della piazza finanziaria svizzera e di quella ticinese fare luce al più presto su questa questione.

Il Ministero pubblico di New York ha avviato una procedura e una presa di contatto con l'«International Consortium of Investigative Journalists» (ICIJ). Presso il Parlamento Europeo è stata richiesta la creazione di una Commissione d'inchiesta incaricata di indagare sui Panama Papers.

Il Gran Consiglio al momento attuale non sa ancora quali possibilità d'azione siano già state identificate o pianificate, ma una delle possibili soluzioni potrebbe essere un esposto del Consiglio di Stato al Ministero pubblico.

Con la seguente mozione invitiamo il Consiglio di Stato:

1. a fare in modo che alle Autorità cantonali, in particolare alla Divisione delle contribuzioni e alle Autorità giudiziarie, sia accordato l'accesso ai documenti denominati Panama Papers, se necessario con il sostegno della Confederazione e in collaborazione con altri Cantoni o Stati;
2. a controllare se, sulla base dei dati ricavati, esistano degli indizi relativi a sottrazioni fiscali e/o di frode fiscale e/o riciclaggio da parte di persone giuridiche o fisiche domiciliate o residenti in Cantone Ticino.

Per il Gruppo socialista

Ivo Durisch

Bosia Mirra - Ducry - Garobbio -

Kandemir Bordoli - Kappenberger -

Lurati S.